(N. 72)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SPALLINO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1953

Uso delle armi da parte della Guardia di finanza in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. Abrogazione di disposizioni vigenti.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 15 maggio 1951 il senatore Mariano Rosati comunicava alla Presidenza di questa Camera un disegno di legge concernente l'uso delle armi da parte della Guardia di finanza lungo la frontiera e l'attigua zona di vigilanza.

Richiamata la norma costituzionale che vieta la pena di morte (articolo 27, comma 4°) e sottolineata la disumanità delle attuali norme in materia, con un unico articolo si proponeva che, abrogate le vigenti disposizioni, fosse autorizzato l'uso delle armi nelle ipotesi esclusivamente previste nell'articolo 53 del Codice penale.

Secondo il rito, ritenuta l'urgenza di provvedere e la competenza della 2ª Commissione (Giustizia e autorizzazione a procedere) l'allora Presidente del Senato, onorevole De Nicola, trasmetteva la proposta Rosati alla Commissione, perchè codesta, in sede deliberante, provvedesse a quanto di ragione, e il Presidente della Commissione, onorevole Persico nominava il relatore nella persona del senatore Spallino.

Questi, nella seduta del 5 giugno 1952, presentava una prima relazione favorevole al principio informatore del disegno di legge Rosati.

Avendo peraltro il Ministero delle finanze fatto conoscere d'essere d'avviso contrario a tale disegno, la Commissione incaricava i senatori Mastino e Spallino di formulare un nuovo testo.

Neppure questo testo tuttavia fu accettato dal Ministro, per cui, sempre nell'intento di trovare una soluzione che conciliasse i precetti divini ed umani sulla santità della vita con gli interessi dello Stato, i senatori Azara e Italia presentarono un nuovo testo che, posto in discussione trovò, sia pure con qualche riserva, favorevole il Ministro, ma dissenzienti, almeno in parte, il relatore, e altri componenti della 2ª Commissione.

A questo punto i rappresentanti dei partiti comunista e socialista in seno alla Commissione chiesero ed ottennero che la discussione e la approvazione del testo da adottare, fossero rimesse all'Assemblea.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Il 18 marzo 1953 il sottoscritto presentava alla Presidenza del Senato la relazione conclusiva; l'anticipato scioglimento della Camera non consentì tuttavia, l'esame del disegno di legge, che è decaduto.

Il dibattito aperto dalla proposta Rosati è troppo grave di riflessi umani, sociali e giuridici, e troppo dolorosamente urgente, perchè il sottoscritto non ritenga proprio stretto dovere di cittadino e di parlamentare di proporre al senso di responsabilità del Senato della Repubblica un suo disegno di legge, non potendo il senatore Rosati, non ripresentatosi alle elezioni del 7 giugno, continuare la buona battaglia.

* * *

Per l'esatta e precisa conoscenza dei termini del problema, per i precedenti di fatto e le ragioni di diritto che assistono le opposte tesi, il proponente si riporta a quanto è stato scritto in precedenza, che, per intelligenza degli onorevoli senatori, si allega sotto *A*.

I termini sostanziali della questione sono rimasti immutati; si è accentuata la drammaticità della fenomenologia che ne scaturisce, come necessitata.

Ad illustrazione della propria proposta (ferme le critiche e le ragioni addotte nella allegata relazione) il proponente si limita quindi a comunicare al Senato altri e nuovi estremi di fatto, che denotano la stringente esigenza di arrivare urgentemente ad una umana e giuridica soluzione del problema; non senza fare alcune brevissime considerazioni sulla inconsistenza degli argomenti che si adducono, ancor oggi, in contrario alla proposta.

Consideri il Senato che la Costituzione repubblicana afferma di garantire i diritti inviolabili dell'uomo, stabilisce che nessuna pena può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e proclama che la pena di morte non è ammessa se non per i casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Ebbene, ecco un breve quadro, di come si osservano, nella repressione del contrabbando, questi alti princìpi:

6 aprile 1950: uccisione del giovane Prestinari all'Alpe Bovè (Como);

9 aprile 1951: uccisione di Giovanni Malacrida sulle montagne di Gravedona (Como);

23 aprile 1951: uccisione di Franco Baroni a Maslianico (Como);

19 aprile 1952: uccisione di Mario Meroni a Caval-lasca (Como);

7 ottobre 1952: uccisione di Cola Giuseppe a Lanzo Intelvi (Como);

29 novembre 1952: annegamento dei giovani Giovanni Zerboni e Carlo Longoni, nelle acque di Brienno, ove s'eran tuffati nel tentativo di sfuggire alla Guardia di finanza;

13 giugno 1953: uccisione di Francesco Gilardoni e Giuseppe Luoni da Bellagio (Como).

Omettiamo di riferire tutti i ferimenti e i fatti minori, ma non possiamo tacere che ancora il 26 agosto 1953 tale Luppi Emilio di anni 26, veniva gravemente ferito e portato all'ospedale.

E si badi che questo elenco riguarda unicamente i casi noti della *sola* provincia di Como.

Quanti e quali saranno i casi di tante altre province d'Italia?

A questo luttuoso quadro corrisponde l'altro non meno doloroso di giovani finanzieri incarcerati per avere fatto un uso delle armi considerato illegittimo dalla Magistratura. Consideri ancora il Senato che la Corte d'assise di Como, con sentenza 16 dicembre 1952, confermata in appello, ha condannato la guardia di finanza Peletti Bruno, colpevole secondo l'accusa d'avere volontariamente ucciso il giovane Prestinari (il primo del triste elenco) alla reclusione per anni sei e mesi otto, per omicidio preterintenzionale (così digradata l'imputazione), con tutte le conseguenze relative al risarcimento del danno, alla interdizione dai pubblici uffici, e alle spese; e che il tribunale di Como, ha condannato la guardia di finanza Verrocchi Mario alla pena della reclusione di mesi quattro, per lesioni colposamente causate a tale Scarinzi con l'uso delle armi, condannando altresì, malgrado la ferma difesa dell'Avvocatura dello Stato, il Ministero delle finanze quale responsabile civile, ai danni con una provvisionale di lire 500.000.

Che se le condanne dello Stato al risarcimento dei danni cagionati dai suoi sottoposti dovessero reiterarsi, prenderebbe corpo di tutta

evidenza, un altro lato del dramma: delle conseguenze d'ordine pecuniario che graverebbero su quello stesso Erario che si vuol difendere e proteggere.

* * *

La casistica che siamo venuti sin qui esponendo nei suoi crudi termini — morti, ferimenti, schianti di famiglie, da una parte, e imputazioni e incarcerazioni e condanne dall'altra — appare chiaramente indicativa della umana ed urgente necessità di sostituire le norme che regolano l'uso delle armi da parte della Guardia di finanza.

Essa in vero manifesta, come più profondamente e dolorosamente non si potrebbe, che il principio costituzionale del diritto di ciascun cittadino alla vita e alla integrità fisica non è rispettato durante l'esercizio della vigilanza armata lungo la frontiera e l'attigua fascia confinaria. E di queste violazioni, che son le più aberranti per una coscienza civile, essa accusa non tanto gli esecutori materiali, vittime di un malinteso senso di prestigio a difesa delle leggi vigenti, quanto e precisamente quelle leggi, non votate da un Parlamento e superate dalla odierna coscienza democratica sociale del Paese. Leggi sostanzialmente incompatibili con i princìpi della Costituzione: ma altresì incompatibili con i princìpi di qualsivoglia reggimento democratico.

È quindi indispensabile formare anche in questo campo norme che esprimano i princìpi della Costituzione e della odierna coscienza democratica; e dettare, per esse, formule tali da non consentire speculazioni o arbitri di sorta nella loro applicazione.

Per questo motivo il proponente è costretto a confermare il proprio dissenso dal tenore del disegno di legge Azara-Italia, secondo ebbe a comunicare, quale relatore allorchè quel disegno fu proposto e discusso.

Le distinzioni, ivi formulate, tra fuga verso l'interno del paese e fuga verso la frontiera promette di peggiorare l'attuale situazione come sicuramente la peggiorerebbe la norma per cui il finanziere sarebbe autorizzato a far fuoco in caso di contrabbando effettuato in unione da tre o più persone « quando agirebbero a distanza tale da potersi prestare reciproca assistenza ».

Chi giudicherà, sul posto, di una tale condizione? Chi garantirà, a lutto aperto, della effettiva sussistenza del concorso di quel numero di persone al momento in cui avvenne il fatto?

* * *

In contrario alla proposta di abrogazione degli articoli 93, 94 e 95 della legge 1930, n. 643, e del decreto 20 agosto 1923, n. 1876, si adduceva e si adduce da parte della Guardia di finanza, anzitutto, l'interrogativo di quel che potrà avvenire domani, quando non fosse più lecito l'uso delle armi, dal momento che l'odierno impiego di esse non riesce a togliere di mezzo il fenomeno del contrabbando e infrenare l'attività dei contrabbandieri. Ma la proposta di legge non vieta affatto l'impiego di quegli strumenti: essa mira soltanto a regolare più umanamente l'uso delle armi.

Nè è detto che per una pronta ed efficace repressione del contrabbando si debba necessariamente ed esclusivamente ricorrere all'impiego di quei mezzi, ben potendosi essi integrare e completare con altri, quali l'uso di cani poliziotti, l'uso di gas lacrimogeni, ecc.

Si è conclamato altresì che il contrabbando va punito con ogni mezzo perchè arreca danni gravissimi all'Erario diminuendo il gettito dei monopoli e dei tributi doganali. Ma il fatto che il contrabbando sia un delitto di particolare gravità, da punirsi severamente, non legittima il ricorso a sanzioni e ad offese vietate dalla Costituzione; nè è vero che l'erario soffra per questa voce tutti i danni che si vogliono far credere. Un recente comunicato, apparso su tutti i giornali, segnalava che « durante i 12 mesi dell'esercizio finanziario 1952-53, chiuso al 30 giugno scorso, i monopoli di Stato hanno incassato circa un miliardo al giorno. Infatti il gettito di tutte le aziende del monopolio è stato di 357 miliardi e 65 milioni. Il monopolio ha venduto 42 milioni di chilogrammi di prodotti. Rispetto al precedente esercizio sono stati venduti 2 miliardi e 778 milioni di sigarette in più ».

Ogni chiosa è superflua.

Infine, per giustificare l'attuale uso indiscriminato delle armi, si è detto che il contrabbando è fonte di danno anche morale e non solo materiale per il Paese. Abbiamo letto

nel luglio scorso su un grande quotidiano romano, strettamente ossequente alla tesi cara alla Finanza, che il contrabbando fruisce: « dell'omertà, della non celata simpatia e del *comportamento morale di tutta una popolazione*. La zona del marcio da ripulire è qui, e non altrove, un marcio di immoralità dilagante anche nell'àmbito familiare oltre che in quello pubblico, dove la corruzione, fisica e spirituale germina nel contrabbando e nel suo alone di interessi creati ».

Ma, signori senatori, l'accusa non risolve la questione dei mezzi di prevenzione e di repressione del contrabbando; mentre è certo segno quanto meno di irresponsabilità morale l'avere attribuito il marchio della corruzione ad una popolazione qual'è quella comasca, che nella serietà del costume e nell'attaccamento al lavoro ha saputo dare all'Italia il modello di una provincia amante del Paese, delle sue istituzioni, della fatica quotidiana e dell'onestà, per cui la sua industria è tra le più attrezzate d'Europa e consente un alto tenore di vita a prova della sua civiltà.

Che se, per assurdo, rispondesse avventurosamente a realtà la insulsa affermazione, ebbene non starebbe anch'essa a dimostrare, una volta di più, l'urgenza del provvedere evitandosi l'insorgere della popolazione di tutta una Provincia, così gravemente offesa?

Il problema, lo ripetiamo, non va risolto con argomenti ingiusti o polemici; va risolto con giustizia, con umanità, con equità, e con rispetto sia delle norme costituzionali sia dello stesso prestigio dell'Arma.

In vero il prestigio del Corpo, le sue alte tradizioni, l'esatto adempimento del difficile dovere sono fuori causa; e non soffriranno diminuzione anche se, per buona ventura della causa della civiltà e della nobile tradizione del Parlamento italiano, che ama le giuste leggi, venissero modificate le norme attualmente concernenti l'uso delle armi in zona di vigilanza e al confine.

Permettetemi di citare, per l'esemplare umanità e sincerità di giudizio, quanto ha dichiarato in proposito un alto ufficiale del Corpo stesso, il generale Giombini, sulla *Rivista tecnico-professionale della Guardia di finanza* nel numero del settembre-ottobre 1952: « La Guardia di finanza attende serena lo sviluppo degli eventi: e se abrogazioni o modifiche delle attuali disposizioni concernenti l'uso delle armi si avranno, essa *sarà pronta a rendersi conto che sono prevalsi su ogni altra considerazione, i valori ideali della salvaguardia della vita umana* ».

Queste parole fanno onore a chi le ha scritte, e suonano di conforto e di augurio al disegno di legge che il sottoscritto ha l'onore di presentare all'esame del Senato, per la sua approvazione.

* * *

Facile è l'illustrazione del testo proposto: con il primo articolo si autorizza alla Guardia di finanza l'uso delle armi nei casi di legittima difesa, stato di necessità, adempimento di un dovere del proprio ufficio, quando vi sia costretto dalla necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza;

con il secondo articolo si proibisce l'uso delle armi nel caso di desistenza dal reato, e nei confronti di chi, abbandonato il carico, cerchi con la fuga di sottrarsi all'arresto;

con il terzo articolo si consente l'uso delle armi contro i mezzi di trasporto dei generi di contrabbando, quando lo sparare non esponga le persone a pericolo di uccisione o di ferimento.

È una condizione di prudenza, che già era nella legge del 1909.

Con l'articolo 4 si richiama una norma disciplinare, in uso presso tutti gli eserciti, che l'ordine di far fuoco spetta al componente del drappello, più elevato in grado.

Con l'articolo 5, si abrogano espressamente le norme degli articoli 93, 94 e 95 della legge 1930, n. 643, e l'intero decreto 20 agosto 1923, n. 1876, siccome troppo severi, mal congegnati, e tali da lasciare all'arbitrio, anche di un solo finanziere, la loro più drastica esecuzione.

Il disegno di legge che si propone non è se non la ripetizione di quello già formulato dai senatori Mastino e Spallino, durante la discussione del disegno di legge Rosati. Può darsi che esso debba esser emendato, e ben vengano gli emendamenti.

Ogni suggerimento diretto a mitigare l'insano rigore dei testi vigenti, e insieme a salvaguardare l'imperio della legge e la legittima tutela degli interessi dello Stato sarà bene accetto, perchè il disegno proposto muove dall'evangelico comandamento che impone di non uccidere e dal profondo convincimento che suprema esigenza del diritto è quella del rispetto della vita dell'uomo, di qualunque uomo, vecchio o giovane, onesto o no, delinquente o meno.

Comunque il proponente si rimette in tutto e per tutto all'alta sapienza del Senato, limitandosi a sottolineare l'urgenza della sanzione di un provvedimento definitivo, che, ne è sicuro, l'alto Consesso, piglierà. E pertanto chiede che il Senato voglia approvare la seguente proposta di legge:

Art. 1.

L'uso delle armi contro le persone da parte delle guardie di finanza è consentito solo nei casi previsti negli articoli 52 e 53, prima parte, e 54 del Codice penale.

Art. 2.

È proibito fare uso delle armi contro le persone che tentino, con la fuga, di sottrarsi all'arresto o di sottrarre al sequestro le merci di contrabbando.

Art. 3.

Sempre fermo il disposo degli articoli precedenti, l'uso delle armi è consentito contro gli animali o contro qualunque mezzo di trasporto, quando non vi sia pericolo per le persone.

Art. 4.

Nel caso di operazioni eseguite da agenti in drappello, l'ordine di fare uso delle armi, previsto nel precedente articolo, sarà dato dal più elevato in grado.

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 93, 94 e 95 del regio decreto 6 ottobre 1930, n. 643, e il regio decreto 20 agosto 1923, n. 1876.

ALLEGATO

ONOREVOLI SENATORI. — Il 9 aprile 1951, mentre con altri compagni tenta di contrabbandare del tabacco dalla vicina Svizzera, Giovanni Malacrida è ucciso dalla Guardia di finanza sulle montagne di Gravedona (Como).

Il 21 aprile, a Pianello Lario (Como), altro giovane contrabbandiere cade ferito dai mitra della Guardia. Il 23 aprile, a Maslianico (Como) è ucciso Fermo Barni, sposato, con due figli. Non aveva con sè alcuna bricolla, ma unicamente poco tabacco che recava sulla persona.

Questi fatti, che commossero gravemente l'opinione pubblica della provincia di Como aggiungendosi ad una serie, purtroppo continua e dolorosa, di altri fatti di sangue avvenuti in precedenza, indussero i senatori della provincia ad occuparsi del grave problema. Io ebbi a presentare immediatamente interrogazioni ed interpellanze, alle quali, sino a questo momento non è stato risposto. Il senatore Rosati presentò in data 12 maggio 1951 il disegno di legge n. 1681, in cui, richiamata la abolizione della pena di morte sancita dalla Costituzione (articolo 27, comma 4°) e l'inumana antigiuridicità delle norme autorizzanti l'uso delle armi da parte delle guardie di finanza in servizio di repressione del contrabbando e di vigilanza alle frontiere, proponeva la soppressione delle norme anzidette, al fine di restringere l'uso delle armi alla sola ipotesi e nei limiti consentiti dall'articolo 53 del Codice penale.

Questo disegno di legge, invero, non incontrò il favore del Comando generale delle guardie di finanza tanto che, prima ancora che i Ministeri competenti esaminassero il disegno di legge ed il Consiglio dei ministri esprimesse il proprio parere su di esso, apparvero sul giornale illustrato della Guardia di finanza « Il Finanziere », tre articoli: il primo, in data 10 giugno 1951 a firma « il finanziere »; il secondo, in data 20 giugno 1951, riportante le osservazioni del Comando generale dell'Arma sul disegno di legge Rosati; il terzo, in data 30 giugno 1951, contenente la relazione integrale del parere espresso dal Ministero di grazia e giustizia sul disegno di legge

Il relatore s'astiene di proposito dal commentare il fatto, inusitato, che, prima ancora che il Parlamento si fosse occupato nel merito del disegno di legge, siano state rese pubbliche e la relazione del Comando generale dell'Arma, ed il parere del Ministero di grazia e giustizia, che dovevano avere ovviamente un carattere assai riservato, sollecitando una polemica per gran parte fondata su termini ed elementi erronei.

Ciò premesso, la questione sollevata dal disegno di legge, davvero assai grave, delicata e complessa sotto ogni riflesso giuridico, morale, storico, sociale e disciplinare, vuol essere esaminata con assoluta serenità.

I precedenti legislativi.

Le leggi sull'ordinamento della Guardia di finanza risalgono al 1896 e più precisamente al decreto-legge 15 febbraio 1896, n. 40.

Prima della pubblicazione di codesto decreto, esisteva un Regolamento di servizio per le guardie di finanza del 13 aprile 1892, n. 70, che

venne sostituito con il Regolamento del 6 giugno 1901, n. 268, a sua volta venne sostituito dal regio decreto 17 gennaio 1909, n. 125, essendo Guardasigilli dell'epoca, l'onorevole senatore Vittorio Emanuele Orlando, illustre e venerando componente della nostra Commissione.

L'art. 51 di questo ultimo decreto (del resto quasi identico all'articolo 51 della legge del giugno 1951) dice testualmente:

« Le guardie devono mostrarsi prudenti e longanimi in servizio, non ricorrendo alla forza od alla violenza di qualsiasi specie ove sianvi assolutamente costrette; ma hanno anche il dovere di mostrarsi energiche e risolute affinchè forza rimanga alla legge quando trattasi di mantenere una operazione legalmente compiuta o di difesa personale nell'esercizio delle proprie funzioni. Esse possono fare uso delle armi, ma soltanto quando non si possano in altro modo evitare pericoli gravi, certi, ed imminenti e precisamente nei seguenti casi:

a) per necessaria difesa e cioè per respingere aggressioni con vie di fatto da parte di persone armate od in numero prevalente;

b) per vincere una violenta resistenza all'adempimento del proprio mandato quando siano tornate inutili le formali intimazioni ai resistenti di desistere dall'opposizione;

« Le guardie debbono inoltre fare uso delle armi nei servizi di pubblica sicurezza, quando ne sia dato ordine dalla Autorità o dall'ufficiale cui spetta il compito di assicurare l'esecuzione del servizio. In ogni caso ai sottufficiali ed alle guardie è assolutamente vietato l'uso di armi che non siano quelle fornite dall'Amministrazione. Le armi da fuoco debbonsi caricare al momento del bisogno, dovendosi normalmente tenerle scariche, qualunque sia il servizio ».

Art. 52. — « Contro le persone che non oppongono violenta resistenza anche se prendono la fuga per sottrarsi all'arresto o per sottrarre al sequestro le cose che hanno seco, non può farsi uso delle armi; se allo scopo anzidetto si adoperassero bestie da tiro o da soma, le guardie possono fare uso delle armi per rendere impotenti le bestie, *solo quando ciò non esponga a pericolo la vita delle persone*. Altrimenti, debbono limitarsi ad impedire in altri modi il tentativo di frode ».

Art. 53. — « Nel caso di servizio eseguito da agenti in drappello o operanti collettivamente, l'ordine di fare uso delle armi deve essere dato esclusivamente dal comandante il drappello, al quale spetta intera la responsabilità dell'ordine ».

Come si vede, il legislatore del tempo pur affermando il diritto dello Stato di reprimere ogni infrazione alla legge, si preoccupò tanto di proteggere l'incolumità dei cittadini, al punto di stabilire espressamente che, quando il ricorso alle armi per rendere impotenti le bestie o gli strumenti adoperati per commettere il reato potesse porre in pericolo la vita delle persone, allora la Finanza avrebbe dovuto impiegare mezzi diversi, non le armi.

In sostanza, i due princìpi del rispetto assoluto della legge e del rispetto alla santità della vita, erano equamente contemplati nella legge del 1909. Al legislatore fascista norme così legittime dovevano apparire di soverchia indulgenza per il cittadino: ed eccoti, di botta calda, pubblicato il decreto 20 agosto 1923, n. 1876, contenente norme per i militari della Regia guardia di finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento e di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale.

L'articolo 2 di detto regio decreto prescrive:

« I militari della regia Guardia di finanza comandati in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento e perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale, quando scorgono persone in attitudine di contrabbando, dovranno intimare l' " alt " accompagnando, dove occorra, alla parola il gesto.

« Allorchè le persone a cui l'intimazione di " alt " sia diretta non vi ottemperino, la intimazione dovrà essere ripetuta una seconda ed occorrendo, una terza volta.

« Se, malgrado l'intimazione, le dette persone assumono contegno minaccioso, o persistono negli atti diretti alla consumazione del contrabbando, *potrà* farsi uso delle armi prima contro le bestie da tiro o da soma, adoperate eventualmente per il trasporto, e, successivamente, ove si renda necessario anche contro le persone ».

A rendere più drastiche e più severe tali disposizioni provvede il successivo regio decreto 6 novembre 1930, n. 643, concernente il regolamento di servizio della Guardia di finanza.

Ecco il testo dell'articolo 93 di questo Regolamento:

« Al confine di terra per impedire i passaggi abusivi di entrata nel Regno o di uscita attraverso i valichi di frontiera, non autorizzati, i militari del Corpo devono intimare l' " alt " ripetendo, ove occorra, una seconda ed anche una terza volta ed accompagnando, se del caso alla parola il gesto. Ove le persone a cui l'intimazione sia rivolta non vi ottemperino, o le circostanze del momento non consentano di provvedere alle intimazioni stesse, i militari procurino di fare attente le persone o intimidirle con spari in aria; se anche ciò tornasse vano o non si avesse il tempo di farlo, o se fosse esclusa altrimenti la possibilità di raggiungere o fermare le persone, i militari debbono contro di loro fare senz'altro uso delle armi per impedire l'abusivo passaggio ».

Art. 94. — « In zona di vigilanza doganale, i militari del Corpo che siano comandati nei servizi di sentinella, di vedetta, di appostamento, e di perlustrazione, devono tenere le armi da fuoco cariche quando i militari stessi scorgano persona in attitudine di contrabbando. Daranno loro le intimazioni di " alt " come prescritto nel 1° comma dell'articolo precedente. Se, malgrado le intimazioni, le suddette persone assumono contegno minaccioso o persistono negli atti diretti alla consumazione del contrabbando, può farsi uso delle armi per rendere impotenti le bestie od immobilizzare i veicoli adoperati eventualmente per il trasporto e successivamente, ove si renda necessario, anche contro le persone ».

Art. 95. — « Oltre che nei casi di cui ai precedenti articoli 93 e 94, i militari possono fare uso delle armi:

a) per necessaria difesa, cioè per respingere aggressioni con vie di fatto da parte di persone armate od in numero prevalente;

b) per vincere una violenta resistenza nell'adempimento del proprio mandato, quando le intimazioni fatte per tre volte ai resistenti di desistere dall'opposizione siano tornati inutili o, per il genere della gravità dell'opposizione, non abbiano, in tutto od in parte, potuto essere fatte;

c) per rendere impotenti le bestie o per immobilizzare i veicoli, sempre che non vi sia pericolo per le persone, quando queste si dessero con tali mezzi alla fuga al fine di sottrarsi all'arresto o sottrarre al sequestro le cose che hanno seco;

d) nei servizi di ordine pubblico, quando ne sia dato l'ordine dall'Autorità o dall'ufficiale a cui spetta il compito di assicurare l'esecuzione del servizio ».

Evidentemente questo diritto — dovere — delle guardie di finanza portò già allora a serie conseguenze, se dobbiamo credere a quanto si legge nella circolare del Comando generale della Guardia di finanza del 12 agosto 1932, n. 47232, a firma del Comandante generale Cicconetti:

« Da qualche tempo a questa parte » si legge in essa « i conflitti al confine con contrabbandieri sono andati progressivamente aumentando, indizio ciò di una intensificazione del fenomeno contrabbandiere, del resto previsto e conseguente alla crisi economica e generale. Ma contemporaneamente ho dovuto osservare come in alcuni casi l'uso delle armi da parte dei nostri militari fosse avvenuto in circostanze in cui potevano far dubitare della legittimità di esso ed in altri casi l'uso medesimo, pur essendo legittimo, non solo non appariva indispensabile, ma non era conveniente ed opportuno. La mia precisa impressione è che al confine si spara con forse eccessiva noncuranza della vita altrui, solo perchè la interpretazione delle norme che disciplinano l'uso delle armi può sembrare tale da consentire quasi sempre la legittimazione.

« Ora le disposizioni degli articoli 93 e 94 del vigente Regolamento di servizio sono ben chiare e precise le condizioni che si debbono verificare ed osservare, perchè l'uso delle armi sia consentito. Vengono sempre osservate tali disposizioni? Di questo io dubito e non ho bisogno di dilungarmi per richiamare tutta la mia attenzione sulla delicatezza di un simile

argomento. Io penso che ad una non sufficientemente controllata azione dei nostri militari al confine, si accoppia, una circostanza di carattere del tutto materiale che influisce nel ripetersi sempre più frequentemente dei conflitti con uso delle armi.

« Io voglio da parte dei militari un uso più razionale, equilibrato, cosciente delle armi al confine; essi hanno l'obbligo di difendere l'integrità della linea loro affidata e debbono altresì tutelare la loro vita, ma non possono fare uso delle armi in ogni caso, bensì solo nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, evitando poi di fare ciò sulla linea di confine per le conseguenze di carattere internazionale che ne potrebbero derivare ».

Questo saggio ammonimento del Comando generale dell'Arma, non ebbe un grande successo; lo stesso generale Cicconetti, con foglio d'ordine riservato n. 22 del 12 maggio 1934, distribuito a tutti i comandanti dipendenti sino a quelli di brigata inclusi, era costretto a scrivere:

« Recenti e ripetuti incidenti verificatisi al confine, inducono questo Comando generale a ritenere che delle disposizioni stabilite negli articoli 93, 94 e 95 del vigente regolamento di servizio, non si faccia sempre ed ovunque, applicazione conforme allo spirito ed alla lettera delle disposizioni medesime ».

E dopo aver nuovamente commentato questi articoli, aggiunge testualmente:

« È quasi superfluo dichiarare che il contegno minaccioso non può logicamente accompagnarsi con atti di desistenza del reato, come l'abbandono della merce o la fuga all'estero, ma deve manifestarsi nella realtà come comportamento contrario ed ostile ai nostri militari e alle loro legali intimazioni allo scopo di intimorirli o di vincerne la resistenza per riprendere quindi l'esecuzione degli atti diretti alla frode.

« Perchè si possa fare uso legittimo delle armi contro le bestie o contro veicoli, quando con tali mezzi le persone si fossero date alla fuga, è assolutamente necessario che non vi sia pericolo per le persone stesse e che si sia certi che un reato sia stato compiuto. La vita di servizio delle guardie di finanza è materiata da gravi rischi e continui; chi l'accetta sa che sarà chiamato all'adempimento di aspri e difficili doveri.

« La legge si è preoccupata di fornire i mezzi indispensabili alla tutela delle persone ed alla efficacia della funzione di coloro che la devono far osservare, ma non ne vuole affatto e non ne tollera l'esercizio abusivo o quanto meno inconsiderato ed inopportuno.

« Daltra parte i nostri militari che sono sempre stati esecutori operosi e fedeli di nobili e ardui doveri e contano così la bella tradizione di riflessione, di assennatezza e di misura riuscendo ad illuminare l'inflessibilità del loro compito con un generoso rispetto ed aiuto della vita umana, non possono e non debbono fare uso delle armi senza ponderata valutazione delle necessità del caso e delle conseguenze e responsabilità immediate e riflesse che da un contegno impulsivo possono derivare ».

Anche questo richiamo predicava al deserto. Nell'agosto del 1947 il Comando generale della Guardia di finanza con rapporto n. 77.363 a firma col. Simone, Capo dell'ufficio segreteria, deve scrivere:

« Occorre istruire perfettamente il personale sulle facoltà e sui doveri in questa materia tanto delicata e si richiami con severità all'osservanza delle vigenti norme regolamentari.

« I criteri base da seguire possono così schematizzarsi:

a) nell'interno del territorio: per legittima difesa o per respingere una violenza o vincere una resistenza all'adempimento del proprio dovere — necessità dell'imperio della legge — costituisce remora il contegno energico e deciso.

« Situazioni particolari: contro fuori legge armati che vogliono fare uso delle armi si fa fuoco.

« Contro fuori legge isolati ma armati, che tentano di disarmare i militari, far fuoco per difendere armi e persone: l'arma non si abbandona mai, si difende sino all'estremo; contro disarmati, in pubblico od in luoghi affollati, non si fa uso delle armi, a meno che non si stia per essere disarmati;

b) nelle zone di confine: adempiute alle prescritte formalità (tre volte " alt ", inseguimento inefficace, colpi intimidatori, colpi con-

tro i veicoli) si può sparare contro chi scappa per ragioni di pubblica sicurezza (impedire i passaggi abusivi in entrata ed in uscita fuori dei valichi autorizzati) e per ragioni fiscali (contro il contrabbandiere che persiste a fuggire con il carico).

« Si tengano presenti inoltre gli aspetti particolari di queste facoltà, specialmente al confine terrestre ed in montagna, dove la psicologia particolare delle popolazioni confinarie nei riguardi del contrabbando non giustificherà mai l'uccisione di un contrabbandiere senza gravi motivi.

« Aumentare, perciò, il senso di responsabilità dei militari, che spesso hanno in questo campo a solo giudice la loro coscienza. Non bisogna però confondere tale senso di responsabilità con la preoccupazione di attaccare squadre di contrabbandieri armati che reagiscono al fuoco: in questi casi l'accampare ragioni di prudenza potrebbe nascondere un sentimento non certo commendevole ».

Subito dopo i luttuosi eventi che diedero luogo alle interpellanze da me presentate, pur cercando di accreditare erroneamente la leggenda che le Autorità giudiziarie avessero accertato la legittimità dell'uso delle armi e la esclusione della intenzionalità del fuoco diretto contro le persone, e di attribuire i luttuosi incidenti alla tragica fatalità, lo stesso Pelligra, oggi tanto contrario al disegno Rosati, fu costretto a riconoscere nella circolare n. 915 del 28 aprile 1951:

« Con preoccupante frequenza si vanno verificando al confine svizzero casi di uccisione o ferimenti di contrabbandieri da parte di pattuglie di guardie di finanza in servizio di vigilanza sulla linea. La frequenza con cui questi casi si vanno verificando non può non preoccupare gli Organi del Governo per l'agitazione ed il fermento che si determina fra le popolazioni di confine portate a considerare la sproporzione fra il valore di una vita umana e la entità del danno arrecato allo Stato di una bricolla di sigarette ».

E più oltre:

« Non si può pensare specialmente nel caso di incontri con un gruppo di tre o quattro contrabbandieri che pattuglie di nostri militari di composizione numerica pressochè equivalente formate da elementi giovani e nel pieno delle energie, con armi leggere e con sufficiente conoscenza dei luoghi, non riescano ad inseguire e raggiungere persone cariche invece di bricolle che pesano dai 10 ai 20 chili e oltre, costringendole almeno a liberarsi del carico se vorranno sottrarsi al fermo con la fuga valendosi della maggior pratica e conoscenza dell'ambiente.

« Sicchè in ogni caso i finanzieri devono sentirsi impegnati in una lotta di esclusivi mezzi fisici, dalla quale costituisce indubbiamente maggior titolo di onore l'uscire vittoriosi, mentre l'uso delle armi dovrebbe venire limitato ai soli casi di assoluta necessità, ciò eviterebbe l'accrescersi del numero dei luttuosi eventi che seppure attribuiti al tragico imprevisto, sono accettati ma non giustificati nell'opinione pubblica e che possa arrivarsi in qualche caso alla incriminazione di nostri militari da parte della Autorità giudiziaria ».

Purtroppo però anche questa voce è stata vana. Se è vero, come è vero, che anche oggi 19 aprile 1952 un padre di famiglia tale Mario Meroni di Carlo, di 47 anni, è stato ucciso dalla Guardia di finanza in Cavallasca (Como). Il sangue non cessa di intridere tragicamente la via del tabacco.

Sono fatti questi quotidiani che si ripetono con sempre maggior frequenza, con sempre maggiore gravità, con sempre maggior pericolo per l'ordine pubblico (è a nostra precisa conoscenza che la stessa Questura di Como ha ripetutamente fatto presente al Ministero dell'interno questa situazione allarmante), con sempre incombente minaccia di atti di ribellione, da parte delle popolazioni di confine.

Basti citare quanto avvenne a Maslianico in occasione della uccisione del Barni, dove la popolazione stava per assaltare la caserma delle guardie di finanza, desistendovi per l'energia e la fermezza di un bravo capitano della Finanza, capitano Mina, per prevedere quanto potrà accadere in futuro se non si rimedia a siffatta situazione.

E si noti che non tutti i conflitti vengono resi pubblici, non tutti i ferimenti vengono denunciati o se ne hanno precisa notizia.

A volte, interessi di entrambe le parti, impediscono che il conflitto venga a conoscenza della pubblica opinione. Ma basta leggere i due quotidiani della città di Como e quello della

provincia di Varese, per convincersi che « non si tratta di campagne scandalistiche di organi di stampa locale » ma si tratta di una cruda, amara, lacrimante realtà, che porta lutti in famiglie di povera gente, che getta in carcere giovani soldati, che è foriera di tristi avvenimenti.

Ora è evidente che la coscienza civile di un popolo se può comprendere l'uso delle armi contro i mezzi ed i veicoli, non può non insorgere quando indiscriminatamente se ne fa uso contro la persona del cittadino, il più spesso in fuga. Pur preoccupandosi della tutela dei legittimi interessi dello Stato, si deve ammonire che la vita è un dono di Dio e che a nessuno è lecito, per nessuna ragione per alta che essa sia, usare delle armi per ferire ed uccidere altri cittadini italiani.

Allorchè nell'ottobre u. s. si discutè avanti il Senato, il bilancio del Ministero dell'interno, il relatore onorevole Zotta a proposito dell'intero testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 677, e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, così scriveva:

« Se vi è documento legislativo che rispecchi più fedelmente i tempi, questo è la legge di pubblica sicurezza. Come possa, sia pure con ritocchi aderire alla coscienza giuridica e politica del popolo che si dà una costituzione democratica, una legge creata per potenziare un regime totalitario, è problema che la Commissione pone al Senato ».

Queste parole, a maggior rigore possono essere dettate per quel che concerne le disposizioni contenute negli articoli 93-95 del Regolamento di Servizio della Guardia di finanza del 6 novembre 1930.

È esattissimo l'avvertimento dell'onorevole senatore Rosati, che la nostra Carta costituzionale — articolo 27 — ha abolito, perfino per i più feroci delinquenti, la pena di morte (la quale, in ogni caso sarebbe stata comminata con le più ampie garanzie del procedimento penale). Impressiona perciò il rilevare che, mentre la nostra Costituzione abolisce la pena di morte, sarebbe consentito ad uno, due, tre, mille finanzieri in servizio di vigilanza al confine in zone doganali, poter usare con giudizio del tutto soggettivo, in condizioni di orgasmo, o d'ira, in condizioni ambientali talvolta difficili, in tempo di notte, o in condizioni di visibilità non buone, il mitra di cui sono dotati, ferendo ed uccidendo. Non si può veramente dire che pecchi d'iperbole l'invettiva di un noto avvocato e giurista (Orvieto) che da tempo conduce una nobile battaglia giornalistica a questo proposito, « è iniquo fucilare un cittadino sul posto, per qualche pacco di sigarette ».

A giudicare quindi con senso etico ed umano pare al relatore che la questione possa essere decisa nel senso:

« che va vietato l'uso delle armi da parte della Guardia di finanza contro le persone, uso che può essere soltanto consentito a termini dell'articolo 53 Codice penale ».

Ma alla fredda razionalità della legge ed alla tesi del Ministero delle finanze, non basterebbero questi motivi etici e morali, per approvare il disegno di legge Rosati.

Occorrono evidentemente altri motivi, ed occorre sopratutto dimostrare la infondatezza delle argomentazioni in contrario addotte e dal Ministero delle finanze e dal Ministero della giustizia e dal Comando generale della guardia di finanza.

Il parere del Ministro delle finanze.

L'onorevole Ministro delle finanze, nel dare il proprio parere contrario alla approvazione del disegno di legge di cui trattasi, si è battuto per quattro motivi:

1° il contrabbando al confine svizzero avrebbe raggiunto proporzioni inusitate, come dimostrerebbe l'entità dei sequestri e la minor misura delle vendite nei magazzini;

2° se, malgrado il timore dell'uso delle armi, il contrabbando prospera, è facile immaginare che cosa accadrebbe quando i contrabbandieri fossero liberi da questa minaccia;

3° non sarebbe vero che le vigenti disposizioni sull'uso delle armi sarebbero inique ed inumane, perchè esse prevedono tre intimazioni, poi spari in aria ed eventualmente contro animali o veicoli impiegati per il trasporto.

Soltanto se il contrabbandiere persiste negli atti diretti alla prosecuzione del contrabbando, allora è ammesso l'uso delle armi contro la

persona. Quindi basterebbe che il contrabbandiere abbandonasse il carico per evitare la pena di morte;

4° il pericolo ed il danno della violazione delle norme sul passaggio della frontiera sono da valutarsi in relazione alla importanza che il gettito dei monopolii e dei tributi doganali hanno sull'equilibrio della economia dello Stato e quindi si ha il dovere di non usare alcuna debolezza verso un contrabbando che è manifestamente opera di una delinquenza organizzata.

Chi scrive, ebbe l'onore di essere stato il relatore della legge 3 gennaio 1951, n. 27, contenente modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sui monopolii di sale e tabacchi, approvata senza contrasti dal Senato e dalla Camera dei deputati. Appunto per reprimere il contrabbando di tabacco, dato l'enorme danno che esso apporta all'Erario, sono state con quella legge aumentate sensibilmente le pene pecuniarie, tanto che ogni chilogrammo di tabacco estero contrabbandato, viene punito con una multa corrente da un minimo di lire 30.000 ad un massimo di lire 90.000, quando si tratta di quantità fino a 15 chili.

Anche allora il Senato si preoccupò (e la Camera condivise pienamente il pensiero del Senato) di stabilire una proporzione tra la pericolosità, la gravità del reato, i danni che essa arreca all'Erario ed all'economia nazionale, e le pene da irrogare.

Così, per esempio, fu stabilito che un concontrabbando fino a 15 chili di tabacco estero, può essere definito in via amministrativa senza altra formalità, che quella della domanda e del pagamento della multa che l'Intendente di finanza competente per territorio, nei limiti del minimo e del massimo ha diritto di fissare.

Si noti quindi questo grande, pauroso assurdo: se un contrabbandiere, poniamo con dieci, quindici chilogrammi di tabacco, viene sorpreso lungo la linea di confine o zona di vigilanza, e non abbandona, alle intimazioni delle guardie, il carico, *anche se è riconosciuto ed individuato,* può essere con il terribile rito dell'articolo 93, persino ucciso; se, viceversa, costui è scoperto successivamente e denunciato, va non solo esente dalla possibile uccisione e dal probabile ferimento, *ma addirittura esente da pena,* se chiede di definire il contesto in via amministrativa.

Contrasto più assurdo ed offesa, più grave al diritto, credo non si possa dare!

Ma non basta. Senza arrivare a questi casi è sufficiente far osservare al Senato che la legge 3 gennaio 1951, n. 27, ha proprio come specifico fine, quello di ottenere una contrazione del contrabbando, se non la sua cessazione.

Bisogna infatti ricordare che l'inasprimento delle pene previste in detti casi, se non immediatamente, certamente in un futuro assai prossimo avrà come conseguenza una remora nel *fenomeno* contrabbando, poichè non tutti potranno chiedere di definire amministrativamente l'infrazione fino ai Kg. 15 di tabacco, non versando in condizioni economiche tali da poter pagare la multa; di qui la immediata conversione delle pene pecunarie in pene corporali!

Del pari, se non si nega che il contrabbando di tabacco porta del danno all'Erario, occorre pur sempre valutare la misura.

Sul quotidiano « 24 Ore » del 24 novembre u. s. si leggeva il seguente comunicato: « La Direzione dei monopoli di Stato comunica: " L'attività dell'Azienda tabacchi ha dato dal luglio all'ottobre scorso, cioè nei primi quattro mesi del corrente esercizio un gettito di oltre 98 miliardi, con una differenza in più rispetto al corrispondente quadrimetre 1940 di circa 8 miliardi. Di tale gettito è stata versata allo Stato la somma di oltre 74 miliardi al titolo di imposta ed al netto di ogni spesa " ».

Che la vendita dei tabacchi sia cresciuta per il periodo luglio-ottobre 1951 di ben 8 miliardi, in confronto dei corrispondenti mesi del 1950, è indubbiamente segno che l'efficacia intimidatrice della legge incomincia a farsi sentire e a rendersi operante.

Quindi non è del tutto esatto che vi è stata una minor misura di vendite, anche se in provincia di Como, come nelle province più vicine alle frontiere, l'incremento medio delle vendite dei generi di monopolio è del 117 per cento nei confronti del 171 per cento delle altre provincie.

Nelle province di confine, infatti, le Questure sono autorizzate a rilasciare, come rilasciano, migliaia di tessere di frontiera, me-

diante le quali è permesso o tollerato a chi va in Isvizzera a poter introdurre nel territorio della Repubblica uno o due pacchetti di sigarette senza necessità di pagamento di Dogana o di altri diritti od imposta.

Ma esiste una ragione ben più grave per farci credere che si esagera volutamente il reale danno dell'Erario, quando si dice che il pericolo e il danno della violazione delle norme sul passaggio della frontiera, sono da valutarsi in relazione all'importanza che il gettito dei Monopolii e dei tributi doganali hanno sull'equilibrio dell'economia dello Stato. Questa ragione ci viene data dal bilancio del Ministero delle finanze, attualmente in esame alla Camera.

Allegato allo stato di previsione del Ministero delle finanze, c'è quello dell'Azienda autonoma del Ministero dei monopoli di Stato in cui figurano soltanto per memoria i saldi attivi o passivi il resto essendo entrata o spesa dell'Azienda in proprio. L'entrata globale è prevista in 301 miliardi per la gestione tabacchi, 17 miliardi per sali, e circa 3 miliardi per chinino, cartine ed entrate diverse.

Di questa somma vanno allo Stato a titolo fiscale 245 miliardi, corrispondenti al 79 per cento del provento dei tabacchi lavorati, venduti nel territorio dello Stato, al 70 per cento del provento del sale ed al 45 per cento per le cartine e tubetti per sigarette. All'Amministrazione autonoma restano dunque circa 76 miliardi di entrata in confronto di una previsione di spesa di 72 miliardi con un avanzo di spese di 3.600 milioni, destinato ad essere utilizzato per l'esecuzione di spese straordinarie, la ricostituzione delle scorte, la riparazione di danni di guerra e per la costruzione di nuovi edifici ed impianti. Dei 72 miliardi di spesa, 19 sono assorbiti dal personale, 45 dalle spese occorrenti per i tabacchi, 5 per il sale, il resto da spese varie. L'onere complessivo per la compera dei tabacchi grezzi e lavorati e per le relative spese accessorie ammonta a 37.000 milioni ed è su questa piccola spesa originaria che è basato uno dei proventi maggiori della pubblica finanza con i suoi 233 miliardi.

Ogni commento guasterebbe.

Nè ci sembra esatta l'altra ragione, che la abolizione della facoltà della guardia di finanza di sparare sulla persona nei casi precisati, indurrebbe maggiore audacia nei contrabbandieri con un maggior numero di casi di contrabbando. È questo, a parere del relatore, un argomento specioso ed inconsistente, perchè a raffrenare, limitare od abolire il contrabbando basta la legge del 5 gennaio 1951, n. 27, mentre al rispetto della vita umana provvederebbe il disegno di legge Rosati.

Nè lo scopo della proposta è quello di legare le mani alla Finanza la quale può usare di tutti i mezzi consentitile dalla legge per frenare il contrabbando o arrestare i contrabbandieri. Ciò che si vuole ottenere è che al contrabbandiere, e specialmente al contrabbandiere di confine che di solito è un povero diavolo, sia salva la vita.

Nè maggiore efficacia persuasiva possiede l'altro argomento: che, in sostanza, per avere salva la vita il contrabbandiere non ha che abbandonare il carico. Vero è che sono prescritte le intimazioni, gli spari in aria, o contro i mezzi, prima di sparare sull'uomo, *ma chi controlla l'osservanza di tali norme, se in genere si tratta di pattuglie di una o più persone che non hanno con loro alcun superiore*? Chi può seriamente assicurare che tutto quanto è prescritto dall'attuale legge, viene rispettato dal finanziere in servizio al confine o nella zona di vigilanza? Non a caso noi abbiamo riportato le diverse circolari diramate dal 1932 ad oggi da tutti i Comandanti generali dell'Arma, per richiamare i militari alla precisa osservanza di legge, perchè esse costituiscono la riprova dell'ardua eseguibilità delle vigenti norme da parte del finanziere, nelle condizioni ambientali e temporali in cui opera.

Occorre eliminare ogni motivo o pretesto di interpretazione soggettiva, perchè, come giustamente è detto nella circolare del colonnello Simone, in quei casi i militari hanno a solo giudice la loro coscienza.

Ed i molti casi di morte e di ferimento che si sono verificati dànno la dimostrazione della verità delle nostre affermazioni.

Gli esempi non mancano. Potremmo produrre una lunga casistica di violazione alle norme di legge.

Basti por mente all'uccisione di tal Prestinari, freddato in territorio svizzero a mezzo chilometro di distanza dalla linea confinaria italiana di Val Bovè dalle guardie Peletti e

Colautto, solo perchè scorto in attitudine di contrabbando.

Contro il Peletti si procede, con la debita autorizzazione, per omicidio volontario. Così nel caso Malacrida, citato dal Comando generale dell'Arma come frutto di fatalità e dalla Magistratura ritenuto invece frutto di omicidio volontario, tanto che contro gli autori del fatto, appuntato Monti e guardia Zanini, si procede a' sensi dell'articolo 575 del Codice penale.

Così, nel caso Barni, per il qual fatto si procede contro il brigadiere Seccomondo, e via di seguito.

Ma che vale continuare, quando noi possiamo dimostrare che l'Uff. III A. P. del Ministero della giustizia, al quale sono stati richiesti i dati per conoscere quanti procedimenti sono pendenti contro guardie di finanza per lesioni e uccisioni al confine e per ragioni di contrabbando, e quanti procedimenti sono pendenti contro contrabbandieri per uccisione e ferimenti verso guardie di finanza con riferimento agli anni 1949-1950-1951, fornisce a fine gennaio 1952, dati assolutamente incompleti e inesatti, tanto che per l'anno 1951 i procedimenti pendenti avanti il Tribunale di Como, sono superiori di gran lunga a quelli comunicati dall'Ufficio?

È opportuno che il Senato conosca che secondo quell'Ufficio nell'anno 1949, sono state richieste tre autorizzazioni a procedere (accordata una, negate due), nell'anno 1951 quattro (accordate quattro).

Quasi che l'Italia si fosse ridotta alla popolazione della Repubblica di San Marino!

La insufficienza dei dati suddetti arriva al punto di affermare che in quegli anni le guardie non furono oggetto di aggressione da parte di contrabbandieri, mentre alcuni fatti del genere ebbero talvolta ad accadere.

I dati forniti dall'Ufficio, dunque non servono, e il Senato dovrà esprimere il proprio convincimento in base ad altri elementi, non esclusa la fragilità delle osservazioni fatte contro l'accoglimento del disegno di legge.

Il parere del Ministero di grazia e giustizia.

Fragilissima, invero, appare la tesi del Ministero, e non apprezzabile il parere.

Leggendo quest'ultimo appare di solare evidenza lo sforzo fatto dall'estensore di inquadrare le norme degli articoli 93, 94 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, nelle ipotesi e nei limiti dell'articolo 53 del Codice penale.

Come è noto, questa disposizione di legge prevede l'ipotesi del pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere, fa uso o ordina di far uso delle armi, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. Si tratta come si vede di un ben definito caso di *necessità*, perchè la violenza legittima la difesa, anche armata, del publico ufficiale, e la resistenza autorizza il ricorso alle armi per affermare la volontà della legge. Invece l'uso delle armi, a' sensi degli articoli 93, 94, 95, del Regolamento delle guardie di finanza prescinde *assolutamente dallo stato di necessità*, in quanto tale uso è lasciato all'indiscriminato giudizio se non al l'arbitrio dell'agente.

Le disposizioni speciali debbono essere esaminate sotto il profilo dell'articolo 51 del Codice penale.

Tale articolo contempla due distinte ipotesi: la prima riguarda il caso in cui il fatto sia autorizzato e imposto da una norma giuridica; l'altro riguarda l'adempimento di un dovere imposto da un'ordine legittimo della pubblica autorità. Malgrado la precisione della norma, quante discussioni intorno a questo articolo, e di quante cautele il legislatore ha circondato la sua pratica applicazione!

Infatti per aversi attività giustificata occorre che il fatto presenti complete le condizioni *obiettive e subiettive* poste dalla legge, specialmente quando chi agisce ha funzioni autonome. Malgrado ciò può ancora avvenire che chi ha agito per ossequio a una norma giuridica, o per atto di doverosa obbedienza, abbia oltrepassato i limiti imposti dalla norma o dall'ordine, dando luogo a quell'eccesso che solitamente si definisce colposo (art. 55 Codice penale).

Ma forse perchè intimamente convinto della debolezza del primo argomento, l'estensore del parere aggiunge che, l'oportunità di mantenere le norme in questione, deve esere esaminata *esclusivamente* sotto il profilo della necessità dell'uso delle armi per il raggiungimento

di determinati fini e specificatamente ai fini di una efficace protezione doganale.

Qui l'errore appare più evidente.

In sostanza si afferma che per una efficace protezione della frontiera doganale si deve ricorrere alle armi, dimenticando che l'uso delle armi non è in ogni caso necessariamente obbligatorio e che il fine della legge è quello unicamente di reprimere il contrabbando.

È noto che la Forza pubblica e le Forze armate esercitano un'azione coattiva anche morale con il solo fatto della loro presenza.

Se quest'ultima tesi del Ministero dovesse andar condivisa, quali misure andrebbero adoprate contro gli evasori della imposta generale sull'entrata (e sono miliardi) e contro gli evasori (e sono tanti) della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e per miliardi in numero assai maggiore (cioè della cosidetta legge Vanoni)?

Come si regge il principio generale e basilare di ogni Codice penale che la pena deve essere proporzionata al delitto, quando si può punire con la pena di morte, meglio con la fucilazione sul posto un povero diavolo che porta a spalle venti o venticinque chili di tabacco estero (di più non ne può portare), mentre si punisce l'evasione di milioni o di miliardi con multe che vanno da 50 mila lire a un milione, e in casi gravissimi, con un *mese* di reclusione?

Forse le evasioni di questa natura non danneggiano l'Erario e l'economia della Nazione, al pari e più delle evasioni in materia di contrabbando?

Possono darsi casi di maggiore ingiustizia, di quelli da noi prospettati?

Il parere del Ministero prospetta un'altra considerazione.

Il caso in esame, dice, non è l'unico in cui sia legittimato l'uso delle armi, perchè l'articolo 138 del testo unico delle leggi di P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, facoltizza gli agenti a impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati, mediante l'uso delle armi, e il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, all'articolo 169 autorizza gli agenti di custodia a far uso delle armi, quando ciò fosse necessario per impedire l'evasione.

Ma a parte la considerazione che tali leggi hanno il vizio originario di essere state emanate durante il fascismo e risentono quindi di quella mistica che faceva della forza e dello strapotere dell'autorità il fulcro della sua dottrina etica e politica, a parte ciò, a parte la considerazione che essendo mutati i tempi è giusto che si cambino le leggi che più non corrispondono al clima politico e democratico del tempo odierno, sta di fatto che rarissimamente si è udito di agenti i quali abbiano fatto fuoco su una persona per impedirne di passare la frontiera o su un detenuto per impedirgli di evadere.

Non si esclude che altre leggi italiane e altre norme autorizzino in determinati casi l'uso delle armi, ma è evidente che ciò facendo si è avuto riguardo al bene protetto.

Nella fattispecie, lo stesso generale Pelligra ha riconosciuto che le popolazioni di confine e l'opinione pubblica delle provincie finitime non giustificano mai l'uccisione o anche il ferimento solo di un uomo, essendo esse portate a considerare la grande sproporzione fra il valore di una vita umana e l'entità del danno arrecato allo Stato per una bricolla di sigarette.

Non si può pertanto trascurare di rilevare che mentre i casi previsti dalle leggi succitate sono rari e sporadici, i casi di ferimenti e di uccisioni di contrabbandieri sono di ogni settimana, per non dire di ogni giorno.

Infine e come ulteriore argomentazione si dice che « l'evento letale conseguente all'uso legittimo delle armi, non rientra nell'ordine normale degli eventi ».

Sarebbe troppo amaro argomentare contro questa proposizione. Preferiamo tacere.

Ma ci sia consentito di richiamare a noi stessi la disposizione dell'articolo 13 della nostra Costituzione. « Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, *nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria,* e nei soli casi e modi previsti dalla legge ».

Se dunque per disposizione della Costituzione senza ordine dell'Autorità giudiziaria, non si può torcere un capello ad un cittadino, sarà lecito ad una guardia di finanza di ferire o finire, in determinate circostanze, un cittadino.

Quanta assurdità e quanta ingiustizia!

Il parere del Comando generale della guardia di finanza.

Sulle osservazioni del Comando generale della guardia di finanza, delle quali inopportuna appare la forma polemica (facile ne sarebbe la confutazione), è doveroso soffermarci per tre punti importanti da essa prospettati:

1) Corrispondere all'interesse dei militari del Corpo non vedersi tolta una facoltà della quale sono costretti ad avvalersi con *estrema frequenza,* per l'adempimento del proprio mandato.

2) Sarebbe dovuto alla propaganda e mala fede e fatta da persone interessate, l'allarme suscitato per tutti questi ferimenti ed uccisioni, siccome diretto ad indurre gli esecutori materiali del contrabbando e gli stessi finanzieri nella credenza dell'illegittimità dell'uso delle armi da parte del Corpo, sì da ottenere un sensibile indebolimento dell'attività di vigilanza, e di riflesso, maggiori utili e maggior sviluppo al traffico clandestino organizzato.

3) La responsabilità della morte delle vittime non potrebbe essere fatta ricadere sulla legge iniqua, sibbene attribuita esclusivamente all'atteggiamento dei contrabbandieri, ed a coloro che, inducendoli nel convincimento che fosse niente affatto pericoloso non ottemperare alle intimazioni dei finanzieri, praticamente li avrebbero sacrificati per il prevalere dei loro loschi personali interessi.

A questo punto bisognerà ben chiaramente avvertire che il disegno di legge in esame non ha proprio alcuna mira contro il Corpo della guardia di finanza, le cui notevoli benemerenze in pace ed in guerra, non possono da alcuno essere contestate, e ben volentieri diamo atto che il Corpo, in quanto tale, ha tradizioni nobilissime di sacrifici, di dedizione al dovere, di amor patrio e di eroismo.

Ma come non comprendere che il disegno di legge, se accolto, viene a togliere un grave pericolo per la stessa sicurezza personale dei finanzieri, e ad accrescere il prestigio della Guardia di finanza? Difficilissima è infatti la posizione del finanziere al confine od in zona di vigilanza.

Egli ha per legge la facoltà, ed in certi casi l'obbligo, di far fuoco sulle persone, a norma e nei limiti degli articoli 93, 94 e 95 del regio decreto 6 novembre 1930. Se per qualsiasi ragione non agisce, potrebbe incorrere nel delitto di cui all'articolo 328 Codice penale (omissione o rifiuto di atti di ufficio).

Conseguenze:

se il finanziere non agisce incorre nel delitto di omissione di atti di ufficio; se agisce compie un fatto rispetto al quale può venire in questione la sua responsabilità penale, come è (del resto doverosamente) avvenuto.

E allora, cosa deve pensare del regolamento e della giustizia il finanziere (quegli che ha fatto a suo giudizio retto e giusto uso della nota facoltà), quando egli viene, per una diversa valutazione dello stesso fatto da parte del magistrato, arrestato e sottoposto a procedimento penale?

Come si fa a non creare nell'animo stesso dei finanzieri perplessità e gravi preoccupazioni che, indiscutibilmente si riflettono sul rendimento del servizio e sulla disciplina militare?

Il soldato che sa di eseguire un ordine, o che deve fare rispettare una legge (e il motto della Guardia di finanza è « Nec-recisa-recedo »), non può essere sottoposto a questi angosciosi interrogativi, nell'interesse del servizio, per la salvaguardia del suo prestigio, per l'onore della sua stessa divisa.

Anche sotto questo aspetto, dunque, è opportuno che venga accolto il disegno di legge Rosati, o che vengano modificate le disposizioni di cui ci occupiamo. E c'è ancora una ragione.

È noto che il sangue chiama sangue.

Fino ad oggi, per fortuna, non è avvenuta da parte dei contrabbandieri se non qualche sporadica reazione all'operato della Guardia di finanza.

Ma bisognerà anche preoccuparci della vita e della integrità personale di questi uomini.

La Guardia di finanza al confine agisce sola o quasi, in zone montuose, in cima a picchi scoscesi, in cui facile è l'agguato e l'imboscata.

Se, improvisamente, quello che il Comando generale chiama un *modus vivendi* tra Finanza e contrabbandieri (abbandono del carico=salvezza della vita) un giorno per ragioni di rappresaglia dovesse interrompersi, e fosse versato altro sangue, ben grave sarebbe la responsa-

bilità del legislatore e dello stesso Comando generale della guardia di finanza.

Evitiamo, se possibile, anche le più remote possibilità di un eventuale simile futuro conflitto, che metterebbe ancora una volta, malauguratamente, italiani contro italiani..

Ci sia consentito infine di non poter condividere il parere espresso dal Comando generale dell'Arma di « non poter accedere ad una siffatta tesi negativa » (vedersi togliere la facoltà di far uso delle armi) perchè la regolamentazione attuale contemplerebbe con sufficiente equilibrio la tutela degli interessi dello Stato, da una parte, ed il rispetto dei valori e della vita umana dall'altra.

Certo i motivi dell'atteggiamento negativo assunto dagli organi responsabili, sono dettati dal senso del dovere, dalla necessità di non dare via libera al contrabbando, dal prestigio dell'Arma nei confronti di altri Corpi armati; ma non deve tacersi che, aggiunto a tutti i motivi suddetti, può esserci un motivo di interesse economico e di vantaggio, non trascurabile.

Invero, è da tenersi presente che, quando in caso di scoperta di contrabbando, lo Stato riesce a riscuotere le multe, da parte degli interessati, il *quod superest* (per effetto dell'articolo 151 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424), deve esere ripartito a norma degli articoli 119 e seguenti della vecchia legge doganale (testo unico regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20) e a norma dell'articolo 113 della stessa legge doganale, cui fa espresso riferimento la legge sul monopolio dei tabacchi del 17 luglio 1942, n. 907, nella misura del 50 per cento all'erario e del 50 per cento agli scopritori.

Gli altri due motivi sono davvero affermazioni gratuite e pretesti polemici assurdi.

La Costituzione (art. 21) garantisce a tutti il diritto di esprimere il proprio pensiero, e questa libertà è maggiormente assicurata alla stampa, che ha funzioni elevatissime di studio, di informazioni, di critica. Ora, come si può dire che questa stampa è interessata a esasperare e divulgare quei fatti di sangue, quando essa agisce appunto per riprovare quei fatti di sangue, che l'opinione pubblica ripudia e condanna, quando essa in sostanza non fa altro che rendersi interprete dei sentimenti di civiltà e umanità del popolo italiano?

Che forse quei fatti non sono veri?

Che forse non è vero che, come si esprime il generale Pelligra, non si fa uso con *estrema frequenza* del mitra, quando non si usano addirittura le bombe a mano?

Lasciamo, per carità di Patria, di confutare quella altra assurdità che la propaganda che non si possa sparare da parte della Guardia di finanza è fatta da interessati per ottenere un sensibile rallentamento all'attività di vigilanza.

Affermazioni di tale gravità debbono essere provate e dimostrate: cosa che lo stesso Comando generale si è ben guardato dal fare. Ma ecco la terza osservazione: se vittime vi sono state, non la iniquità della legge ne è la causa, ma la pervicacia del contrabbandiere.

Il popolo italiano, ad eccezione delle popolazioni residenti in prossimità del confine, e di certe zone marittime, non conosce la genesi, gli attori primi di questo malanno.

Quando si parla di contrabbando si pensa subito a pericolosi delinquenti, ad organizzazioni di veri e propri *gangsters*, a uomini usi al disprezzo di ogni legge, pronti a tutto. Uomini senza Dio, senza Patria, senza onore.

Per la vita dei cittadini di cui ci stiamo occupando, possiamo affermare che non è così.

Si tratta di povera gente. Specialmente al confine il contrabbando è fatto di poveri diavoli, che il bisogno e talvolta la fame, e l'avarizia della terra in cui vivono, inducono a valicare il confine, con grande fatica e poco frutto.

Non è demagogia affermare che il contrabbando è tra l'altro, conseguenza della disoccupazione e della miseria grande che regna in moltisime zone di confine. Montagne con pochi alberi, terreni aridi, luoghi senza industrie, con pochi commerci.

Si aggiunga che è radicatissima in queste popolazioni la erronea convinzione che il contrabbando non costituisca violazione ad un precetto divino o morale. Per lo più sono giovani ex-militari, che per grandi necessità, per guadagnare qualche soldo, per soddisfare la fame loro e dei loro congiunti, si inducono a varcare il vicino confine.

Sono i cosidetti *spalloni*, che guadagnano per ogni bricolla, dalle tre alle cinque mila

lire al massimo. Sono quelli che rischiano tutto anche la vita, e che in definitiva guadagnano meno.

Esi non si intendono di organizzazione, essi non hanno mezzi economici, non risiedono in città, non conoscono i segreti, le astuzie, le ramificazioni del contrabbando.

Per lo più sono vittime essi stessi, talvolta, della scaltrezza e della cupidigia di guadagno degli altri.

Degli altri che risiedono in città, e contro cui non si spara. Con questo non si intende minimamente giustificare l'operato di costoro, ma si è inteso di illustrare brevissimamente, le condizioni ambientali e sociali che creano il contrabbando e che lo alimentano.

Contrabbando che, è inteso, va represso e punito in ogni modo e in ogni sua graduazione, ma non fino al punto da consentire il ferimento e la uccisione dei rei.

Lo scopo da raggiungere per la repressione del contrabando deve essere quello della cattura e la punizione del reo, mai quello, senza uno stato di necessità, della sua morte.

Per finire con le osservazioni del Comando generale dell'Arma, è solo da far rilevare che, ove si inibisse alla Guardia di finanza l'uso delle armi nel caso specifico, non si avrebbe quello stato di palese inferiorità nei confronti di altri Corpi armati (carabinieri, agenti di P. S., ecc.) perchè neppure a questi pubblici ufficiali, in caso di contrabbando, è lecito far fuoco sulle persone.

E del resto anche qui valgono i precedenti.

Difficilmente si sente dire che i carabinieri e gli agenti di P.S. fanno con *estrema frequenza*, uso delle armi. In ogni caso si tratta di compiti e di istituti diversi e diversamente disciplinati.

È vero che la guardia di finanza svolge talvolta compiti di P.S. o di polizia militare, ma allora è evidente che essa non svolge servizio di repressione del contrabbando e che, conseguentemente, non può mettere in esecuzione le norme della legge del 1930.

La portata del disegno di legge, del resto, non è che assai limitata e ben chiaramente espressa: « limitare l'uso delle armi da parte della Guardia di finanza nel servizio di repressione del contrabbando, ai casi di legittima difesa e stati di necessità ».

Ci si potrebbe alla fine domandare se per gente dedita al contrabbando, per dei cittadini che alla fine dei conti non fanno che violare una legge del proprio paese, si debba arrivare a modificare un'altra legge che dà alla Guardia di finanza maggiori poteri e più forza.

La risposta non può che esere positiva. Sì, la legge deve essere modificata.

Se non bastassero tutte le ragioni anzidette, basterebbe riflettere su quest'ultima considerazione.

Si è discusso in questi giorni, al Senato, il bilancio della Giustizia. Tutti o quasi tutti gli oratori, si sono preoccupati di raccomandare al Guardasigilli, di creare carceri accoglienti o quasi per i detenuti, per rendere più umano il loro trattamento, per concedere ad essi più svaghi e consentire loro maggiore libertà.

E il Guardasigilli non ha mancato nella sua grande umanità di dare assicurazioni.

E dove mettiamo tutte le riforme auspicate dal nostro insigne Presidente senatore Persico, che vuole, e a ragione, che le carceri d'Italia siano più salubri, che nelle carceri ci sia una maggiore attenzione per tutti i servizi, maggiore libertà e maggiore civiltà?

Insomma, seguendo i tempi, si vuole salvare l'uomo dall'abbrutimento, anche se convinto di reato, macchiato di sangue, colpevole dei più infamanti o degradanti delitti.

Si vuole fare osservare una norma della Costituzione che prescrive che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Giustissimo. Eppure si tratta di delinquenti convinti e condannati, alcuni all'ergastolo, per la gravità dei loro delitti.

Per costoro, dunque umanità di trattamento e rieducazione psichica; per il contrabbandiere, la morte, se non ubbidisce agli ordini.

E poi si nega che la legge di cui si chiede la abrogazione per i soli articoli di cui abbiamo fin troppo scritto, sarebbe iniqua e in contrasto con la Carta costituzionale.

Onorevoli Senatori,

convinto come sono profondamente della irrazionalità dell'assurdità e della illegalità delle disposizioni contenute negli articoli 93, 94 e 95 del regio decreto 6 novembre 1930,

n. 1643, vi chiedo l'approvazione del disegno di legge Rosati, così come chiedo al Governo, ai Ministeri interessati di rivedere il loro parere contrario.

Troppe ragioni costituzionali, giuridiche, umane e sociali, sono a favore del disegno di legge, e una recisa e persistente opposizione da parte del potere esecutivo, sarebbe interpretata assai malamente, con irreparabili riflessi politici sfavorevoli.

Può darsi che questo disegno di legge tecnicamente debba essere meglio formulato. E la discussione potrà chiarire questa eventuale esigenza.

Potrebbe ancora darsi che si possa emendare il testo dell'articolo unico proposto dal senatore Rosati, ritornando alla dizione del Regolamento del 1909 con qualche emendamento aggiuntivo a quel testo: potrebbe darsi, che invece della facoltà di fare uso delle armi al confine ed in zona di vigilanza si voglia dare alla Finanza il diritto di usare altri mezzi (per esempio l'uso dei gas) al fine di dar maggior forza al compito non facile della Guardia di finanza per la repressione del contrabbando.

Il Senato, in sostanza, può emendare, come meglio ritiene, coerentemente ai princìpi della Costituzione e della forma e della vita democratica della Nazione, il disegno di legge in esame, ma il suo principio ispiratore non può non essere accolto. Nessuna assemblea legislativa, e il Parlamento italiano in particolar modo, può non ascoltare l'ammonimento del decalogo « non ammazzare ».

A che sarebbe valsa la lotta secolare di tutti i grandi spiriti per affermare la santità della vita, e l'iniquità della pena di morte, se noi oggi non ci rendessimo conto di questa suprema inderogabile esigenza?

POSTILLA

ONOREVOLI SENATORI. — La relazione che precede fu presentata dal sottoscritto per la prima volta alla 2ª Commissione, in sede deliberante, nella riunione del 5 giugno 1952. Nel corso della discussione, dopo osservazioni dei senatori Merlin e Gonzales, gli onorevoli Azara e Porzio chiesero di rinviare ad altra riunione il seguito della discussione, anche per dar modo, a quei senatori che non avevano avuto tempo di esaminare la relazione, di conoscerla, per esprimere *ex informata conscientia*, il proprio parere. Successivamente, il 19 giugno, venne ripresa la discussione, sempre avanti la Commissione, e in quella riunione, tanto il Guardasigilli quanto il Sottosegretario alle finanze, si dichiararono contrari al disegno di legge, e così pure l'onorevole Merlin Umberto, mentre favorevoli si dichiararono i senatori Mastino e Gonzales, il quale ultimo, ritenendo che il testo del disegno di legge dovesse avere una diversa formulazione, chiese la nomina di una Sottocommissione con l'incarico a questa di esaminare attentamente e modificare con la massima cautela le norme vigenti nel senso di giungere a formulazioni così rigide da evitare arbitrî, nell'uso delle armi, da parte delle guardie di finanza.

In accoglimento di tale proposta, il Presidente, senatore Persico, chiamò i senatori Colla, De Pietro, Mastino, Merlin Umberto, Zelioli e Spallino a far parte della Sottocommissione.

Esaminata da parte di quest'ultima la proposta di legge e la relazione, essa ritenne che effettivamente le disposizioni, attualmente in vigore, sull'uso delle armi da parte della Guardia di finanza, dovessero essere modificate, e concluse nel senso che si proponesse, alla Commissione, di adottare, come norme in materia, le disposizioni che erano contenute nel regolamento di servizio per le guardie di finanza, emanato con decreto 17 gennaio 1909, n. 125.

Pertanto la Sottocommissione proponeva di modificare il testo dell'articolo unico proposto dal senatore Rosati, come segue:

« L'uso delle armi contro le persone da parte delle guardie di finanza in servizio di repressione del contrabbando o di vigilanza alle

frontiere, è consentito solo nelle ipotesi e nei limiti segnati dagli articoli 51, 52, 53 del regio decreto 17 gennaio 1909, n. 125.

« Sono abrogati gli articoli 93, 94 e 95 del regio decreto 6 ottobre 1930, n. 643, e il regio decreto 20 agosto 1923, n. 1876 ».

La discussione sulle proposte della Sottocomissione ebbe luogo nella riunione del 10 luglio 1952 e, su queste proposte, si dichiararono d'accordo, nel merito, i senatori Merlin Umberto, Ruini, Berlinguer, Conci e Rizzo Giambattista, chiedendo però che le norme da adottarsi, dovendo essere ispirate ai criteri del Regolamento del 1909, avessero un più stretto carattere di imperatività.

In accoglimento di tali suggerimenti i senatori Mastino e Spallino formularono un nuonuovo testo del seguente tenore:

Art. 1.

L'uso delle armi contro le persone da parte delle guardie di finanza è consentito solo nei casi previsti negli articoli 52, 53, prima parte, e 54 del Codice penale.

Art. 2.

È proibito fare uso delle armi contro le persone che tentino, con la fuga, di sottrarsi all'arresto o di sottrarre al sequestro le merci di contrabbando.

Art. 3.

Sempre fermo il disposto degli articoli precedenti, l'uso delle armi è consentito contro gli animali o contro qualunque mezzo di trasporto, quando non vi sia pericolo per le persone.

Art. 4.

Nel caso di operazioni eseguite da agenti in drappello, l'ordine di far uso delle armi, previsto nel precedente articolo, sarà dato dal più elevato in grado.

Ma il Ministro delle finanze fece conoscere il suo parere contrario all'accoglimento di un tale testo, per cui, sempre nell'intento di trovare una soluzione che conciliasse gli interessi dello Stato con i precetti divini e umani sulla santità della vita, fu preso in considerazione un nuovo testo formulato dai senatori Azara ed Italia. Questi insigni colleghi, dopo avere esaminato elementi di legislazione straniera, procurati loro dal Ministro delle finanze, redassero i seguenti articoli:

Art. 1.

L'uso delle armi contro le persone da parte dei militari della Guardia di finanza in servizio di repressione del contrabbando in zona di vigilanza doganale territoriale e marittima è consentito, oltre che nei casi previsti dagli articoli 52, 53, primo comma, e 54 Codice penale, quando non si possa in altro modo impedire il contrabbando e ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il contrabbandiere sia armato;

b) il fatto avvenga in tempo di notte;

c) il contrabbandiere persista nel contrabbando fuggendo con il carico verso l'interno malgrado le intimazioni, e i militari non abbiano possibilità di impedire la fuga;

d) i contrabbandieri agiscano in unione di tre o più. Sono considerati in unione anche i contrabbandieri che agiscano a distanza tale da potersi prestare reciproca assistenza nella consumazione del contrabbando o nell'usare violenza od opporre resistenza contro i militari.

Art. 2.

È proibito far uso delle armi contro persone isolate che tentino di sottrarsi all'arresto con la fuga verso la frontiera.

È pure proibito l'uso delle armi contro le persone che tentino di sottrarsi all'arresto con la fuga verso l'interno, purchè abbiano abbandonato il carico di contrabbando.

Art. 3.

L'uso delle armi è altresì consentito contro gli animali, i veicoli, le imbarcazioni e gli altri mezzi di trasporto quando i conducenti

non ottemperino all'intimazione di fermo e i militari non abbiano la possibilità di raggiungerli e fermarli.

Art. 4.

Nel caso di militari che operino non isolati in servizio, l'ordine di far fuoco deve essere dato dal militare che ha il comando.

Art. 5.

L'uso delle armi, nei casi in cui è consentito a norma degli articoli precedenti, deve essere preceduto da intimazione a voce o col gesto e dalla esplosione di almeno un colpo in aria.

Posto in discussione questo nuovo testo, il relatore dichiarava di non approvare del tutto la nuova formulazione, rappresentando almeno l'esigenza di alcuni emendamenti d'ordine tecnico e giuridico, così come pure si esprimevano i senatori De Pietro e Gonzales, il primo dei quali si riservava di intervenire dopo deciso il passaggio all'esame degli articoli, ed il secondo dichiarava di essere assolutamente contrario a che fosse consentito di sparare su chi si trovasse in attualità di fuga, rimettendosi per il resto.

Nella discussione intervenne il Ministro delle finanze il quale, dopo aver dichiarato che la Guardia di finanza è un corpo di polizia dello Stato, organizzato per far rispettare determinate leggi dello Stato, che sono di grande rilevanza finanziaria, economica e sociale, concludeva nel senso che sarebbe stato d'accordo di accettare il testo Azara-Italia, ferme alcune riserve.

A questo punto intervennero nella discussione i senatori Colla, Adinolfi, Picchiotti e Gramegna per dichiarare che essi erano decisamente contrari a reintrodurre nella nostra legislazione, sotto qualsiasi formula e motivo, la pena di morte, nella patria di Beccaria e abolita dalla Costituzione, invocando che il disegno di legge, venisse discusso in Aula, data la sua importanza.

Con i voti dei senatori Gramegna, Adinolfi, Colla, Picchiotti, Musolino, Gavina e Merlin Umberto, si decise che effettivamente la discussione del tanto contrastato disegno di legge, venisse rimessa all'Assemblea.

In un'ultima riunione, il 4 dicembre 1952, la Commissione decise di proporre al Senato, come base di discussione, il testo Mastino-Spallino.

Questo l'*iter* penoso, ma preciso e obbiettivo, del disegno di legge Rosati, sull'uso delle armi da parte delle guardie di finanza.

Il relatore non ha da modificare neppure una virgola a quanto ebbe già a scrivere in proposito. Purtroppo dal giugno del '52 ad oggi nuovi e gravi lutti si sono verificati in zona di confine specialmente nelle provincie di Como e di Varese. In sede di discussione il relatore si riserva, occorrendo, di darne la triste elencazione.

Se non bastassero tutti i motivi d'ordine costituzionale, giuridico, sociale e morale, già svolti, basterebbe l'episodio della uccisione di certo Cola, avvenuta in Lago d'Intelvi, il 6 ottobre 1952, i cui autori, militari della Guardia di finanza, sono attualmente sotto processo, in istruttoria, presso l'Autorità giudiziaria del tribunale di Como, per giungere rapidamente ad una modificazione delle norme vigenti.

Il relatore è lieto di dare atto che nella riunione del 30 ottobre 1952, avanti la Commissione, il Ministro delle finanze dichiarò di accettare il testo Azara-Italia, considerandolo una precisazione ed una umanizzazione delle norme in vigore sull'uso delle armi, sia pure non consentendo ad ulteriori modifiche.

Siamo sulla strada giusta.

Quello che si chiede, non è di disarmare la Guardia di finanza, non è di rendere meno rischioso il contrabbando, non è di privare lo Stato del diritto di punire e reprimere una forma di delinquenza assai dannosa al pubblico erario; quello che si chiede è semplicemente di modificare le attuali norme di legge in materia, che, create sotto il fascismo, senza il controllo del Parlamento, sono di una drasticità, di una severità e di un ingiustizia tale da non essere più compatibili con la rinnovellata coscienza nazionale, che trova assurda una norma di legge che concede ad una semplice guardia di finanza di poter, a suo giudizio, in momenti di eccezionale situazione, oggettiva e soggettiva, far fuoco, fino a provocarne la

morte, su qualsiasi cittadino in *attitudine* o in attività di contrabbando.

Ciò riesce aberrante ad ogni retta coscienza, ciò è contro l'insegnamento divino che imperativamente afferma « non ammazzare », ciò è contro la Costituzione che punisce ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà, e che ha dichiarato che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

Reprimere, quindi, ma non consentire nè uccisioni, nè ferimenti, fuori dei casi previsti dal Codice penale.

Il relatore, così come ha dichiarato in Commissione, non è del tutto d'accordo sulla formulazione del testo Azara-Italia.

Tuttavia, pur di arrivare alla modificazione delle attuali norme, sarebbe disposto ad accettarlo e a raccomandarlo alla approvazione del Senato, fatti i debiti e necessari emendamenti, che si riserva di proporre.

E ciò perchè, mentre riconosce da un lato che lo Stato ha il sacrosanto diritto di punire chi in qualsiasi forma e modo delinque e attenta alle leggi dello Stato, dall'altro ritiene che la legge deve esser giusta e la pena proporzionata al reato, se si vuole farla rispettare e osservare.

Nessuno si dissimula le difficoltà di conciliare le due esigenze, tanto più che il reato di contrabbando ferisce l'erario dello Stato.

A tal proposito, il relatore, deve dichiarare che non sarebbe contrario a che nella formulazione del nuovo testo, o in un altro eventuale disegno di legge, si adottassero misure più severe, quanto alle pene, per il contrabbando marittimo, che è più insidioso e più pericoloso e dannoso del contrabbando in zona di confine di terra.

Una soluzione, quindi, bisognerà trovarla. E il Senato la troverà.

Perchè quello che importa e che urge, per rimuovere dolori e lutti, per stornare dall'epoca nostra l'ingiuria che, in regime di democrazia e di civiltà, si possano consentire dal nuovo Parlamento italiano, forme di repressione usate in tempi ormai remoti e tra popoli incivili, è che le norme contenute negli articoli 93 e 94 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 643, e dell'articolo 2 del decreto 20 agosto 1923, n. 1786, vengano adeguatamente modificate.

Quanto alla entità delle modifiche, al modo, alla loro portata e alla loro estensione, il relatore si rimette volentieri alla saggezza e sapienza del Senato, cui certo non sfuggirà l'imprescindibile necessità e urgenza dell'approvazione delle invocate modifiche.

SPALLINO, *relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

TESTO DEL SENATORE ROSATI

(n. 1681 - Legislatura I)

—

Articolo unico.

L'uso delle armi contro le persone da parte della Guardia di finanza in servizio di repressione del contrabbando o di vigilanza alla frontiera è consentito solo nelle ipotesi e nei limiti segnati dall'articolo 53 Codice penale.

Ogni contraria disposizione è abrogata.

PROPOSTA DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

nella I legislatura

—

Art. 1.

L'uso delle armi contro le persone da parte delle guardie di finanza è consentito solo nei casi previsti negli articoli 52, 53, prima parte, e 54 del Codice penale.

Art. 2.

È proibito fare uso delle armi contro le persone che tentino, con la fuga, di sottrarsi all'arresto o di sottrarre al sequestro le merci di contrabbando.

Art. 3.

Sempre fermo il disposto degli articoli precedenti, l'uso delle armi è consentito contro gli animali o contro qualunque mezzo di trasporto, quando non vi sia pericolo per le persone.

Art. 4.

Nel caso di operazioni eseguite da agenti in drappello, l'ordine di far uso delle armi, previsto nel precedente articolo, sarà dato dal più elevato in grado.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

L'uso delle armi contro le persone da parte delle guardie di finanza è consentito solo nei casi previsti negli articoli 52 e 53, prima parte, e 54 del Codice penale.

Art. 2.

È proibito fare uso delle armi contro le persone che tentino, con la fuga, di sottrarsi all'arresto o di sottrarre al sequestro le merci di contrabbando.

Art. 3.

Sempre fermo il disposto degli articoli precedenti, l'uso delle armi è consentito contro gli animali o contro qualunque mezzo di trasporto, quando non vi sia pericolo per le persone.

Art. 4.

Nel caso di operazioni eseguite da agenti in drappello, l'ordine di fare uso delle armi, previsto nel precedente articolo, sarà dato dal più elevato in grado.

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 93, 94 e 95 del regio decreto 6 ottobre 1930, n. 643, e il regio decreto 20 agosto 1923, n. 1876.